

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL VENETO

AVVISO DI NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI

ai sensi ed in esecuzione del **decreto presidenziale del 20.06.2024 n. 00270/2024 REG. PROV. PRES.** emesso dal **Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto, Sez. Terza**, nel procedimento recante **R.G. n. 768/2024** proposto da **_____** contro il Ministero della Difesa e contro il Ministero degli Esteri e della **C_____** Internazionale.

1) Autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede e numero di registro generale del ricorso:

T.A.R. DEL VENETO SEZIONE TERZA RG.N. 768 DEL 2024

2) l'indicazione della parte ricorrente e delle Amministrazioni intimate:
ricorrente: **_____**, nato a **_____** .F.
residente **_____** 06
ato presso lo studio dell'Avv. **Alessandro Caprioli**
(**_____**) in **Lecc_____** 6 con domicilio e
c **_____** prioli.aless@_____

Resistenti: **Ministero della Difesa**, in persona del Ministro pro tempore, nel domicilio ex lege presso l'Avvocatura generale dello Stato e **Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale** in persona del Ministro pro tempore, nel domicilio ex lege presso l'Avvocatura generale dello Stato.

3) Estremi e oggetto delle sentenze T.A.R. del Veneto Sezione Terza:
Sentenza n. 292 del 19 febbraio 2024 resa nel processo Rg.n. 689 del 2023 integrato con motivi aggiunti per l'annullamento del provvedimento Modello B Ministero della Difesa CC “*n. d'Ordine 30 del documento caratteristico*” notificato in data 20 febbraio 2023; e di ogni atto antecedente, preparatorio, preordinato, presupposto o conseguente e per quanto al ricorso per motivi aggiunti presentati da **_____** le i **_____** 3, per l'annullamento del provvedimento “*47681381 2C_____ 5.0_____ to Utente 2*” M_D AB05933 REG2023 0402677 11-07-2023 Ministero della Difesa; del provvedimento Modello B “*n. d'Ordine 30 del documento caratteristico*” notificato in data 18.09.2023; dello statino annesso al documento caratteristico n. 30; degli elementi di informazione Consolato Generale d'Italia in Rio De Janeiro; di ogni altro provvedimento, verbale, atto a questi presupposto, connesso o consequenziale.

Sentenza n. 755 del 19 aprile 2024 resa nel processo rgn 957 del 2023 integrato con motivi aggiunti per l'annullamento del provvedimento, notificato in data 03.08.2023 PROT.N. 013001-1/T-769-2AC; - della scheda valutativa pubblicata sull'applicativo My PERSEo “COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI I REPARTO – SM- UFFICIO IMPIEGO PERSONALE MARESCIALLI, BRIGADIERI, APPUNTATI E CARABINIERI SCHEDA PERSONALE

19.0721545”); della graduatoria pubblicata in data 23 agosto 2023 sul sito istituzionale dell'Arma dei Carabinieri consistente nel Portale Leonardo; di ogni altro provvedimento, verbale, atto a questi presupposto, connesso o consequenziale, ancorché non

del 09.06.2023 ed in particolare dall'interpellanza straordinaria anno 2023 relativa all'avvicendamento degli Appuntati e Carabinieri degli Uffici degli Addetti per la Difesa (SMD).

- 4) Si precisa che è prevista la possibilità di seguire lo sviluppo del contenzioso consultando il sito **www.giustizia-amministrativa.it**, attraverso l'inserimento dell'anno e del numero di registro generale del ricorso.
- 5) In virtù del **Decreto Presidenziale del 20.06.2024 n. 00270/2024 REG. PROV. PRES.** emesso dal Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto, Sez. Terza, nel procedimento recante R.G. n. 768/2024 proposto da contro il Ministero della Difesa e contro il Ministero degli Es perazione Internazionale, **è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami con l'inserimento, nell'area tematica dei siti istituzionali del Ministero della Difesa e Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale**, del ricorso, delle sentenze di questa Sezione n. 292 del 19 febbraio 2024 e n. 755 del 19 aprile 2024, nonché dell'odierno avviso.

Con Decreto Presidenziale del 20.06.2024 n. 00270/2024 REG. PROV. PRES. emesso dal Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto, Sez. Terza, nel procedimento recante R.G. n. 768/2024 si enunciava che si “ *autorizza l'integrazione del contraddittorio mediante notifica per pubblici proclami, come da motivazione. Le prove dell'eseguita notificazione dovranno essere depositate nella Segreteria della Sezione nei dieci giorni successivi alla pubblicazione del presente decreto. Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti*”

Pertanto si chiede alle Amministrazioni intimate Competenti di provvedere alla pubblicazione del presente avviso e degli atti allegati entro i termini anzidetti, fornendo la prova dell'adempimento dell'incombente istruttorio.

Si allega:

ricorso per ottemperanza tar veneto n 768 del 2024

202400270_24-1 decreto presidenziale tar veneto rg 768 del 2024

sentenza n 292 del 2024 del 19 02 2024 TAR VENETO

sentenza n 755 del 2024 del 19 04 2024 TAR VENETO.

Lecce, 23.06.2024

Avv. Alessandro Caprioli

Pubblicato il 20/06/2024

N. 00270/2024 REG.PROV.PRES.
N. 00768/2024 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto

(Sezione Terza)

Il Presidente

ha pronunciato il presente

DECRETO

Nel giudizio introdotto con il ricorso numero di registro generale 768 del 2024, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Alessandro Caprioli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero della Difesa e Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, non costituiti in giudizio;

per l'ottemperanza

alle sentenze del T.A.R. del Veneto, Sez. III, n. 292 del 19 febbraio 2024 e n. 755 del 19 aprile 2024;

Visti il ricorso per l'ottemperanza e i relativi allegati;

Vista la domanda, depositata unitamente al ricorso, con cui il ricorrente chiede

l'autorizzazione alla notifica mediante pubblici proclami nei confronti degli eventuali controinteressati;

Visto l'art. 41, comma 4, cod. proc. amm.;

Considerato che nella motivazione dell'istanza il ricorrente evidenzia che per un verso il proprio ricorso per l'ottemperanza, se avesse favorevole ed integrale accoglimento, *«inciderebbe su posizioni e/o interessi e/o diritti di soggetti controinteressati sconosciuti»* al ricorrente medesimo e che la notifica nei modi ordinari *«appare praticamente impossibile»*, tenuto conto della difficoltà a reperire i controinteressati attraverso la documentazione ottenuta dall'Amministrazione e il controllo dei relativi siti *web*;

Ritenuto che sussistano i presupposti per l'accoglimento della domanda;

Ritenuto pertanto di disporre - in alternativa alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale - l'inserimento, nell'area tematica dei siti istituzionali del Ministero della Difesa e Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, del ricorso, delle sentenze di questa Sezione n. 292 del 19 febbraio 2024 e n. 755 del 19 aprile 2024, nonché di un avviso da cui risulti:

- l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del ricorso;
- l'indicazione della parte ricorrente e delle Amministrazioni intimiate;
- gli estremi e l'oggetto delle sentenze di questa Sezione n. 292 del 19 febbraio 2024 e n. 755 del 19 aprile 2024;
- la precisazione in ordine alla possibilità di seguire lo sviluppo del contenzioso consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it, attraverso l'inserimento dell'anno e del numero di registro generale del ricorso;
- l'indicazione del numero del presente decreto, con la specificazione che con esso è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami;

P.Q.M.

Autorizza l'integrazione del contraddittorio mediante notifica per pubblici proclami, come da motivazione.

Le prove dell'eseguita notificazione dovranno essere depositate nella Segreteria della Sezione nei dieci giorni successivi alla pubblicazione del presente decreto.

Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Venezia il giorno 20 giugno 2024.

Il Presidente
Carlo Polidori

IL SEGRETARIO

Pubblicato il 19/02/2024

N. 00292/2024 REG.PROV.COLL.
N. 00689/2023 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 689 del 2023, integrato da motivi aggiunti, proposto da

-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Alessandro Caprioli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero della Difesa, in persona del Ministro *pro tempore*, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria *ex lege* in Venezia, piazza S. Marco, 63;

Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, in persona del Ministro *pro tempore*, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria *ex lege* in Venezia, piazza S. Marco, 63;

per l'annullamento:

- del provvedimento -OMISSIS- “-OMISSIS-” notificato in data 20 febbraio

2023;

- di ogni atto antecedente, preparatorio, preordinato, presupposto o conseguente.

quanto al ricorso per motivi aggiunti presentati da -OMISSIS- il 4/10/2023, per l'annullamento:

- del provvedimento “-OMISSIS-”-OMISSIS- Ministero della Difesa;
- del provvedimento-OMISSIS- “-OMISSIS-” notificato in data 18.09.2023;
- dello statino annesso al documento caratteristico n. 30;
- degli elementi di informazione -OMISSIS-;
- di ogni altro provvedimento, verbale, atto a questi presupposto, connesso o consequenziale.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa e del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 febbraio 2024 il dott. Massimo Zampicinini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Il ricorrente, -OMISSIS- in servizio presso il Comando Stazione Carabinieri di -OMISSIS-, dal 3 gennaio 2020 è stato assegnato, quale addetto alla Vigilanza e Sicurezza, presso il -OMISSIS-.

Con la determinazione prot. n. -OMISSIS- emessa dal Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri -OMISSIS-, il ricorrente è stato trasferito d'autorità dal Comando Carabinieri Ministero Affari Esteri - -OMISSIS-; tale provvedimento è stato adottato sulla scorta della

proposta -OMISSIS-, adottata a sua volta sulla base del messaggio -OMISSIS--, con cui il Consigliere d'Ambasciata ha chiesto il reimpiego del ricorrente essendo venuto *“meno il suo rapporto di fiducia con il militare”* ed -OMISSIS-*“l'immagine dell'Istituzione nei confronti delle Autorità e della popolazione locale”*.

Occorre al riguardo precisare che la richiesta del Consigliere d'Ambasciata trae fondamento da -OMISSIS- dalle quali sono scaturiti -OMISSIS-:

1. -OMISSIS- -OMISSIS- presso la-OMISSIS-;
2. -OMISSIS- -OMISSIS- presso la -OMISSIS-;
3. -OMISSIS- -OMISSIS- e -OMISSIS-, -OMISSIS- presso la -OMISSIS-.

In merito al contenuto di tali -OMISSIS-, il -OMISSIS- è quello di *“-OMISSIS-”*.

Fatte queste premesse, il Consigliere d'Ambasciata, nella sua personale valutazione del militare, ha riferito, precisamente, al Comando d'appartenenza del Militare (Comando Carabinieri Ministero Esteri e della Cooperazione Internazionale in Roma) che il ricorrente *“ha svolto le sue mansioni mantenendo un comportamento, generalmente, apparentemente corretto e rispettoso verso il Capo Missione, il suo Vicario ed il personale. Tuttavia, nel mese di -OMISSIS-, il Consolato è venuto a conoscenza dell'esistenza di -OMISSIS- a carico dell'-OMISSIS- -OMISSIS-, occorsi all'esterno dell'Ufficio e fuori dall'orario di servizio; -OMISSIS-, di cui egli aveva omesso di riferire al Consolato Generale, nonostante le prime risalenti già al mese di -OMISSIS-. Di tanto, consequenzialmente, si è reso doveroso e necessario informare tempestivamente il Comando dei carabinieri presso il -OMISSIS-, che ha provveduto al richiamo d'Autorità ed -OMISSIS- per ragioni di incompatibilità ambientale dell'interessato. La valutazione è pertanto insufficiente.”*

In data 20 febbraio 2023, veniva così notificato al ricorrente il provvedimento in epigrafe indicato nel quale si afferma che *“l'-OMISSIS- benché in possesso di*

valide caratteristiche complessive, riconosciutegli nelle precedenti valutazioni, in virtù di fatti lavorativi avvenuti al di fuori dell'orario lavorativo, che il militare non ha tenuto una condotta improntata ai più rigorosi principi della disciplina. È emerso infatti un quadro comportamentale inadeguato allo specifico impiego e al delicato contesto della sede Diplomatica in cui prestava servizio, che ha disatteso le aspettative del Capo Missione e della scala Gerarchica, per il quale è stato reso necessario il termine anticipato della missione. Pertanto il rendimento non è stato all'altezza delle sue potenzialità, lo esorto a ritrovare la capacità di saper adottare sempre e pienamente, sia in pubblico che in privato, comportamenti costantemente ispirati alle migliori tradizioni dell'Arma dei Carabinieri? con conseguente dequalificazione da "eccellente con tutte le massime aggettivazioni?" a "nella media con le relative aggettivazioni portate al minimo".

Tale provvedimento è stato impugnato dinnanzi al Tar del Lazio (causa -OMISSIS-) con ricorso a mezzo del quale il ricorrente lamenta: la violazione dell'art. 689 c. 4, 5 e 6 del D.P.R. 15 marzo 2010 nr. 90 in quanto l'Autorità compilatrice coincide, illegittimamente, con il 1° revisore; il travisamento fattuale essendo la valutazione fondata su -OMISSIS- infondate, inconsistenti ed irrituali; l'irrituale acquisizione delle -OMISSIS- con conseguente inutilizzabilità delle medesime; la violazione degli art. 3 del D.P.R. 8 agosto 2002 nr. 213 (oggi art. 689 c. 2 D.P.R. 15 marzo 2010 nr. 90) poiché *"viene fatta valere una condizione di incompatibilità (...) che avrebbe dovuto farlo astenere da ogni giudizio"*; la violazione dell'art. 694 c. 1 del D.P.R. 15 marzo 2010 nr. 90 *"poiché il Console Generale nei suoi elementi di informazione fa riferimento -OMISSIS- e, il compilatore della -OMISSIS- vi fa riferimento nella redazione del suo giudizio"*.

Il Tar del Lazio, con l'ordinanza-OMISSIS-, ha dichiarato *"la propria incompetenza sul ricorso in epigrafe, per essere competente a decidere il Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto"*.

La causa è stata così riassunta davanti a questo Tribunale che, con l'ordinanza

-OMISSIS-, ha evidenziato che *“ai fini del decidere è necessario pertanto acquisire una relazione sui fatti di causa dal Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri a cui allegare ogni elemento ritenuto utile ai fini della definizione della controversia, ed in cui vengano in particolare chiarite le ragioni per le quali dalla -OMISSIS- risulta che il compilatore e il revisore coincidano nella medesima persona (il -OMISSIS-); - che tale documentazione dovrà essere depositata in giudizio entro 30 giorni dalla comunicazione della presente ordinanza.”*

Successivamente, con il decreto *“-OMISSIS-”-OMISSIS-*, il Ministero della Difesa ha annullato in autotutela la *-OMISSIS- -OMISSIS-*, rilevando i solivi di cui all’art. 694 T.U.O.M.; in particolare nel provvedimento in questione si afferma che *“l’Autorità alle dipendenze della quale il giudicando ha prestato il proprio servizio dal -OMISSIS-- ha, nel proprio giudizio, fatto un improprio riferimento a vicende ... a carico del militare, in violazione dell’art. 694 del T.U.O.M.”*

In data 18 settembre 2023, l’Amministrazione ha adottato le nuove note caratteristiche attributive al ricorrente della qualifica nella *“media”*.

Avverso le medesime ed agli altri atti in epigrafe indicati il ricorrente ha proposto ricorso per motivi aggiunti riproponendo, in buona sostanza, le medesime censure già sollevate contro il provvedimento impugnato con il ricorso originario.

Si è costituita l’Amministrazione chiedendo la reiezione del ricorso.

La causa, infine, è stata chiamata alla pubblica udienza del 7 febbraio 2024 ed ivi trattenuta in decisione.

Il ricorso introduttivo è improcedibile; il ricorso per motivi aggiunti è fondato. Quanto alle ragioni dell’improcedibilità del ricorso introduttivo, risulta sufficiente evidenziare come i provvedimenti impugnati con il ricorso introduttivo sono stati annullati in autotutela dall’amministrazione.

Ne consegue la sopravvenuta carenza di interesse alla coltivazione del ricorso

introduttivo; nessuna utilità trarrebbe infatti il ricorrente dall'accoglimento del medesimo.

Quanto al ricorso per motivi aggiunti, invece, lo stesso, come si accennava, va invece accolto.

Il Collegio ritiene, infatti, fondato l'assorbente motivo inerente la violazione dell'art. 689 commi 4, 5 e 6 del D.P.R. 15 marzo 2010 nr. 90 in quanto l'Autorità compilatrice coincide con il 1° revisore.

Dalla -OMISSIS- risulta, infatti, che il compilatore ed il revisore coincidano nella medesima persona ossia il -OMISSIS-.

A seguito dell'annullamento in autotutela del provvedimento impugnato con il ricorso introduttivo l'Amministrazione ha consentito - ancora una volta - al -OMISSIS- di redigere le (nuove) note caratteristiche le quali, pertanto, risultano essere viziate (come le prime) dal fatto di essere state redatte e sottoscritte dal medesimo soggetto il quale assomma pertanto la qualifica di "compilatore" e "revisore", violando così l'art. 689 del D.P.R. 15 marzo 2010 nr. 90.

L'articolo da ultimo richiamato, infatti, nell'affermare che *"1. I documenti caratteristici sono compilati dall'autorità dalla quale il militare dipende per l'impiego, secondo la linea ordinativa, e sono sottoposti alla revisione di non più di due autorità superiori in carica lungo la stessa linea ordinativa. 2. L'intervento delle autorità di cui al comma 1 è condizionato dall'effettiva esistenza del rapporto di servizio lungo la linea ordinativa, tale da consentire il giudizio personale diretto, e dalla possibilità di esprimere un giudizio obiettivo. Salvo quanto previsto dall'articolo 693, in mancanza di una di tali condizioni il superiore si astiene dal giudizio facendone menzione nel documento caratteristico. 3. I documenti caratteristici del personale militare delle Forze armate che presta servizio nell'ambito del Corpo della guardia di finanza sono redatti dai superiori da cui i valutandi dipendono per l'impiego, ancorché appartenenti al citato Corpo. 4.*

Mancando il compilatore o uno dei revisori, i documenti caratteristici sono compilati e revisionati dalle rimanenti autorità di cui al comma 1. Mancando tutte le autorità giudicatrici, è compilata d'ufficio la dichiarazione di mancata redazione della documentazione caratteristica, di cui al modello «C», con la relativa motivazione. 5. L'autorità che regge interinalmente un comando o un ufficio non sostituisce il titolare del comando o dell'ufficio nella compilazione o revisione dei documenti caratteristici. 6. L'autorità superiore che revisiona il documento caratteristico deve motivare l'eventuale dissenso dal giudizio espresso dall'autorità inferiore», impone che l'autorità chiamata a compilare i documenti caratteristici e quella chiamata ad effettuarne la revisione siano diverse.

La ratio di tale disposizione va ricercata nel principio di imparzialità, corollario del principio di buon andamento (art. 97 Cost.), posto a garanzia non solo del singolo militare ma, anche, della stessa Amministrazione, costituendo il presupposto necessario per garantire un'azione pubblica improntata ai canoni dell'efficienza e dell'efficacia i quali non risultano di certo armonici rispetto a scelte che, assommando su un unico soggetto ruoli che il Legislatore tiene, per la loro delicatezza, distinti, rendono opaca l'azione amministrativa.

Restano assorbiti i restanti motivi di ricorso.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara improcedibile il ricorso principale ed accoglie il ricorso per motivi aggiunti.

Condanna le Amministrazioni resistenti a rifondere al ricorrente le spese di lite che si liquidano in Euro 2.000 (duemila/00), oltre accessori come per legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.

Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 7 febbraio 2024 con l'intervento dei magistrati:

Alessandra Farina, Presidente

Paolo Nasini, Primo Referendario

Massimo Zampicinini, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE
Massimo Zampicinini

IL PRESIDENTE
Alessandra Farina

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

Pubblicato il 19/04/2024

N. 00755/2024 REG.PROV.COLL.
N. 00957/2023 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 957 del 2023, integrato da motivi aggiunti, proposto da

-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Alessandro Caprioli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero della Difesa, in persona del Ministro *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, con domicilio in Venezia, piazza S. Marco, 63;

Per quanto riguarda il ricorso introduttivo,

per l'annullamento:

- del provvedimento, notificato in data 03.08.2023 -OMISSIS-;
- della scheda valutativa pubblicata sull'applicativo -OMISSIS- “COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI I REPARTO – SM-

UFFICIO IMPIEGO PERSONALE MARESCIALLI, BRIGADIERI, APPUNTATI E CARABINIERI SCHEDE PERSONALE RIFERITA AL -OMISSIS- (AA-MM-GG):-OMISSIS-....VALUTAZIONE COMPLESSIVA: 19.0721545”;

- della graduatoria pubblicata in data 23 agosto 2023 sul sito istituzionale dell'Arma dei Carabinieri consistente nel -OMISSIS-;

- di ogni altro provvedimento, verbale, atto a questi presupposto, connesso o consequenziale, ancorché non conosciuto, in quanto lesivi.

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da -OMISSIS- -OMISSIS- il 15/12/2023,

per l'annullamento:

- del provvedimento di esclusione del sig. -OMISSIS-;

per l'accertamento:

- del diritto a partecipare e/o a non essere escluso dal bando del 09.06.2022;

nonché, in subordine, per la condanna:

- al risarcimento di tutti i danni ai sensi dell'art. 30 c.p.a. ed anche ex art. 2043 c.c. derivante dall'illegittimo esercizio dell'attività amministrativa o dal mancato esercizio di quella obbligatoria ed il risarcimento dei danni materiali, ma anche della perdita di *chances*, danni orali ed ulteriori danni a favore della ricorrente per un importo pari ad Euro 300.000,00.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 aprile 2024 il dott. Massimo Zampicinini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

In data 20.02.2023, veniva notificato all'-OMISSIS- -OMISSIS- -OMISSIS- il provvedimento caratteristico “-OMISSIS-” a seguito del quale la qualifica del milite in questione veniva portata da *“eccellente con tutte le massime aggettivazioni”* a *“nella media con le relative aggettivazioni portate al minimo”*.

Tale determinazione veniva impugnata dall'-OMISSIS- -OMISSIS- in separato processo (r.g. n. 689/2023 TAR Veneto).

In data 11 luglio 2023, il Ministero della Difesa adottava il decreto nr. -OMISSIS-con cui veniva annullata la scheda valutativa -OMISSIS- sopra richiamata.

Nel giugno 2023, il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri disponeva un'interpellanza straordinaria finalizzata a selezionare Appuntati e Carabinieri da impiegare presso gli Uffici degli Addetti per la Difesa (SMD) in-OMISSIS-, alla quale aderivano 32 militari, tra i quali l'-OMISSIS- -OMISSIS- -OMISSIS-.

Il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, preso atto dell'annullamento della scheda valutativa -OMISSIS-, comunicava al ricorrente che: *“la propria scheda punteggio sarà aggiornata dopo la redazione della nuova scheda valutativa; la pianificazione seguirà la sua istruttoria e verrà redatta la graduatoria definitiva. In particolare, qualora la riserva venga sciolta: prima della redazione della graduatoria definitiva e l'interessato mantenga i requisiti per prendere parte alla procedura, lo stesso verrà collocato nella propria posizione unitamente agli altri concorrenti; dopo la redazione della graduatoria definitiva, sempre che l'interessato mantenga i requisiti per prendere parte alla presente procedura e il punteggio attribuito, sulla base della nuova valutazione caratteristica, gli consenta di collocarsi in una posizione utile all'impiego all'estero (anche in considerazione di eventuali rinunce o esclusioni), lo stesso sarà designato, alla prima favorevole occasione, per l'impiego in una missione triennale all'estero”*.

In data 23 agosto 2023, il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri

redigeva la graduatoria relativa all'interpellanza straordinaria collocando l'-OMISSIS- -OMISSIS- al 19° posto precisando che la posizione di quest'ultimo doveva ritenersi congelata.

L'-OMISSIS- -OMISSIS-, preso atto della graduatoria in questione, impugnava gli atti in epigrafe indicati evidenziando che, essendo stata annullata l'ultima scheda valutativa (la -OMISSIS- periodo 28 giugno 2021 - 27 giugno 2022), il giudizio da prendere in considerazione, ai fini del relativo calcolo, era quello di "*eccellente*" e, pertanto, il giusto punteggio da attribuirgli sarebbe stato pari a 10,001 e non 6,0115600, con effetti sul punteggio complessivo e sulla relativa pozione, che a suo avviso dovrebbe essere la 7° con punteggio pari a 23,00725545.

Successivamente alla presentazione del ricorso, l'Amministrazione notificava al militare una nuova scheda valutativa, redatta in riforma di quella precedente, con la quale gli veniva attribuita la qualifica di "*nella media*" (che veniva anch'essa impugnata, con ricorso per motivi aggiunti, nell'ambito della causa rg 689 2023 TAR Veneto).

Tenuto conto della citata qualifica, l'Amministrazione provvedeva conseguentemente a escludere l'-OMISSIS- -OMISSIS- dall'interpellanza straordinaria relativa all'anno 2023 per l'avvicendamento degli Appuntati e Carabinieri degli Uffici degli Addetti per la Difesa (SMD).

Il ricorrente presentava avverso tale esclusione ricorso per motivi aggiunti lamentando l'illegittimità della stessa in quanto fondata su un documento caratteristico nullo o, comunque, *contra legem*; sempre con i motivi aggiunti il ricorrente, in via subordinata, chiedeva, inoltre, il risarcimento di tutti i danni derivanti dall'illegittimo esercizio dell'attività amministrativa o dal mancato esercizio di quella obbligatoria nonché dei danni materiali per un importo pari ad € 300.000,00.

Medio tempore, la causa rg 689/23 si concludeva con la sentenza n. 292 del 19 febbraio 2024, rispetto alla quale non risulta essere stato proposto appello, con la quale venivano annullate le nuove note caratteristiche del 18 settembre 2023 attributive della qualifica nella “*media*”.

La causa, infine, è stata chiamata alla pubblica udienza del 10.4.2024 ed ivi trattenuta in decisione.

Il ricorso introduttivo è improcedibile; il ricorso per motivi aggiunti è parzialmente fondato.

Quanto alle ragioni dell'improcedibilità del ricorso introduttivo, risulta sufficiente evidenziare come i provvedimenti impugnati con il medesimo sono stati sostituiti dal provvedimento di esclusione oggetto del ricorso per motivi aggiunti.

Ne consegue la sopravvenuta carenza di interesse alla coltivazione del ricorso introduttivo; nessuna utilità trarrebbe infatti il ricorrente dall'accoglimento del medesimo.

Quanto al ricorso per motivi aggiunti lo stesso deve essere accolto, fatta eccezione per la domanda risarcitoria che, invece, va respinta.

Invero, il provvedimento di esclusione affonda le sue ragioni nelle note caratteristiche del 18 settembre 2023 attributive della qualifica nella “*media*”.

Queste ultime, tuttavia, sono state, come si è già evidenziato, annullate con la sentenza n. 292 del 19 febbraio 2024 emessa da questo Tribunale.

Visto il rapporto di presupposizione tra le note caratteristiche del 18 settembre 2023 ed il provvedimento qui impugnato, deve ritenersi che l'illegittimità delle prime, acclarata con la sentenza n. 292 del 19 febbraio 2024, determini l'invalidità – c.d. derivata – del secondo il quale, quindi, alla luce dei vizi ereditati dall'atto presupposto, va parimenti annullato.

Quanto alla domanda risarcitoria, peraltro formulata in via subordinata, non

sussistono i presupposti per il suo accoglimento in difetto di precipua dimostrazione di un danno effettivo o, comunque, di allegazione di elementi atti a consentire una quantificazione del medesimo.

Il ricorrente non ha, infatti, assolto all'onere probatorio posto a suo carico in forza del principio *onus probandi incumbit ei qui dicit*.

Le spese possono essere compensate tra tutte le parti in ragione della peculiarità delle questioni trattate.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza), definitivamente pronunciando, come in epigrafe proposto, dichiara improcedibile il ricorso principale ed accoglie il ricorso per motivi aggiunti limitatamente alla domanda caducatoria, conseguentemente annullando il provvedimento di esclusione. Respinge la domanda risarcitoria.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.

Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 10 aprile 2024 con l'intervento dei magistrati:

Paolo Nasini, Presidente FF

Massimo Zampicinini, Referendario, Estensore

Andrea Gana, Referendario

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

Massimo Zampicinini

Paolo Nasini

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

PER IL VENETO

RICORSO

Per il sig. A

C.F.

n. 66

Caprioli
in Lecce alla via Arambone n. 56 con domicilio pec:
caprioli.alessandro@ordavvle.legalmail.it, che lo rappresenta e la difende in virtù di procura rilasciata su foglio separato da ritenersi congiunta materialmente all'originale del presente atto il quale dichiara di voler ricevere avvisi e comunicazioni presso l'indirizzo P.E.C.: caprioli.alessandro@ordavvle.legalmail.it.

CONTRO

Ministero della Difesa (04459841005) , in persona del Ministro pro tempore, nel domicilio ex lege presso l'Avvocatura generale dello Stato all'indirizzo pec ads.ve@mailcert.avvocaturastato.it

Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale in persona del Ministro pro tempore, nel domicilio ex lege presso l'Avvocatura generale dello Stato all'indirizzo pec ads.ve@mailcert.avvocaturastato.it

PER LA ESATTA OTTEMPERANZA

-alla sentenza, emessa dal TAR del Veneto sede di Venezia sez. III, n. 292 del 19 febbraio 2024, resa nell'ambito del processo 689/2023, con cui è stato annullato il provvedimento Modello B (art. 698) “ *n. d’Ordine 30 del documento caratteristico*” notificato in data 18.09.2023 Ministero della Difesa CC - DOCUMENTO DI NUOVA FORMAZIONE DETERMINAZIONE DEL MINISTERO DELLA DIFESA DGPM V REPARTO DOCUMENTAZIONE , N. MD ABO5933 REG2023 0402677, DATATA 11 07 2023 – SCHEDA VALUTATIVA PER UFFICIALI SINO AL GRADO DI COLONNELLO E GRADI CORRISPONDENTI, BRIGADIERI CARABINIERI E VOLONTARI “ *l’Appuntato scelto in S.P. M* ”
PERIODICITÀ S. (UN ANNO (CALENDARIALE) NON DOCUMENTATO ;

-alla sentenza emessa dal TAR del Veneto sede di Venezia sez. III, n. 755 del 2024 del 19 aprile 2024, resa nell'ambito del processo 957 /2023, con cui è stato annullato il provvedimento notificato in data 11.10.2023 PROT.N. 013001-1/T-772-1 ROMA 28.09.2023 “ *COMANDO GENERALE DELL’ARMA DEI CARABINIERI OGGETTO: Avvicendamento degli appuntati e carabinieri degli uffici degli addetti per la Difesa (SMD) Interpellanza: (: SU), con cui “ l’App. Sc. to in relazione a quanto previsto al punto n. 2 della lettera a dell’allegato A alla circolare n. 013001-*

1/T- 767 -1 AC del 09.06.2023, poiché, a seguito della compilazione della scheda valutativa n. 30 redatta in data 03.08.2023 e notificata in data 18.09.2023, non riunisce la qualifica di "ECCELLENTE" dal 27.06.2022".

Ed invero

la mancata ottemperanza dell'amministrazione resistente risulta essere provocata dalla redazione, emissione e notifica al sig. _____ di due provvedimenti

= il provvedimento Modello B (art. 61 del D.Lgs. n. 109 del 2006) e alla Difesa CC "n. d'Ordine 30 del documento caratteristico" documento di nuova formazione determinazione del ministero della difesa " D.G.P.M. – V REPARTO – DOCUMENTAZIONE N. M D AB05933 REG 2024 0156419, DATATA 08.03.2024 SENTENZA TAR DEL VENETO N. 292 /2024 DATATA 19.02.2024 notificato in data 18.05.2024 " l'Appuntato scelto in S.P. _____ V 3373277 S I N A T O I I 29 08 19 _____ IO CALENDARIALE NON DOCUMENTATO INCARICHI RICO _____ ALLA SEZIONE ESTERO DEL REPARTO SIC E VIG DEL C.DO CC MAECI P _____ LIA IN R _____ TA' CON _____ 2021 AL 28 06 2022 INCARICO _____

08 2021 AL 28 06 2022 INCARICO _____ V I N I S T R O _____ C.A. _____ 22 .AST.

A seguito di ciò la qualifica finale del sig. _____ veniva portata da " ECCELLENTE CON TUTTE LE MASSIME AGGETTIVAZIONI " a _____ NELLA MEDIA CON LE RELATIVE AGGETTIVAZIONI PORTATE AL MINIMO"

Al contempo si notificavano a) il documento CC – TVR37277 – 0006449 – 10.05.2024 ALLEGATO UTENTE 4(A04) M D AB05933 REG 2024 0156419 08.03.2024 MINISTERO DELLA DIFESA DIREZIONE CENTRALE PER IL PERSONALE MILITARE a firma della dott.ssa I _____ b) il documento B2 allegato a N. d'ordine del doc. 30 inerente la Parte I quale che morali e di carattere e le ulteriori B3, B4, B5, B6, B7 a firma _____ e relativa relata, c) lo statino annesso al documento 30/A del 26.03.2024 emesso dal Comando Carabinieri Ministero Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale Reparto Sicurezza e Vigilanza Sezione Estero, dei periodi non computabili ai fini della valutazione caratteristica relativo a scheda valutativa n. 30 per il periodo 28.06.2021 al 27.06.2022 annesso al documento caratteristico n. 30 a firma _____ iro del 26.07.2023 n. d'ordine 30 A, già in _____ tra provvedimento, verbale, decreto ministeriale, atto a questi presupposto, connesso o consequenziale, ancorchè non conosciuto, in quanto lesivi.

= A seguito di ciò al sig. _____ veniva notificato il provvedimento COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI N. 337327/C5-T-15 di prot. Roma, 30 maggio 2024 notificato in data 06.06.2024 con cui si determinava *“l’annullamento del provvedimento n. 013001-1/T-772-1AC di prot., 28 settembre 2023, del suindicato Comando Generale “escludendo il ricorrente “ dall’interpellanza straordinaria anno 2023 relativa all’avvicendamento degli Appuntati e Carabinieri degli Uffici degli Addetti per la Difesa (SMD), in relazione a quanto previsto al punto 2, lett. a, dell’allegato A alla circolare n. 013001-1/T-767-1AC, in data 09.06.2023, di questo Ufficio in quanto non riunisce il requisito del possesso della qualifica di eccellente del 27.06.2022. Firma _____”*

La _____ si impugna il documento del 30 maggio 2024 allegato ed annesso al suindicato provvedimento a firma del Col. _____ e ogni altro provvedimento, verbale, atto a questi presupposto, connesso o correlazionale, ancorchè non conosciuto, in quanto lesivi.

FATTO

1)) Con due separati giudizi dinnanzi a Codesto Tribunale Amministrativo Adito il militare _____ e impugnava con il primo (rg n. 689/2023) il provvedimento Modello _____) Ministero della Difesa CC *“n. d’Ordine 30 del documento caratteristico”* notificato in data 20.02.2023 ed *“e di ogni atto antecedente,*

CONSOLATO

Compilatore

’8.06.2021 –

a firma del

va l’ulteriore

documento del 18.09.2023 adottato dalla P.A.. con i relativi allegati ed atti preparatori e consequenziali.

2)) Con il secondo (TAR Veneto rg n. 957/2023) si impugnava il provvedimento notificato in data 03.08.2023 PROT.N. 013001-1/T-769-2AC *“COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI “ ROMA 26 LUGLIO 2023 OGGETTO* chiedendo che il punteggio finale da attribuire al militare dovesse essere di 23,00725545 consentendo una collocazione al 7° posto nella graduatoria. Con successivi motivi aggiunti il militare impugnava il provvedimento notificato in data 11.10.2023 PROT.N. 013001-1/T-772-1 ROMA 28.09.2023 *“COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI OGGETTO: Avvicendamento degli appuntati e carabinieri degli uffici degli addetti per la Difesa (SMD) Interpellanza straordinaria anno 2023 con cui lo si escludeva dal suindicato bando.*

3)) A seguito della sentenza emessa da Codesto Tribunale Amministrativo Regionale Adito n. 292 del 19 febbraio 2024 si accoglievano le doglianze da parte del sig. [redacted] avverso le note caratteristiche annullandole ed in virtù della sentenza TAR Venezia n. 755 del 2024 si annullava il provvedimento di esclusione dall'interpellanza straordinaria relativa all'anno 2023 per l'avvicendamento degli Appuntati e Carabinieri degli Uffici degli Addetti per la Difesa (SMD).

4)) Il ricorrente inviava comunicazione del 27.04. 2024 con cui si invitava il resistente Ministero della Difesa a reinserirlo all'interno della graduatoria al 7° posto con il punteggio di 23,00725545 ed al contempo a notificarlo riguardo lo scorrimento della graduatoria sino alla 7° posizione ingiustamente attribuita ad altri con la relativa designazione per l'eventuale impiego presso l'Ufficio dell' Addetto per la Difesa in sedi situate all'estero nominando soggetti carenti di diritto.

5)) Tale invito formale trovando ragione anche sui doveri lealtà e correttezza della P.A. restava privo di riscontro.

6)) Pertanto il sig. [redacted] è costretto a trasmettere la istanza di accesso agli atti del 22.05. [redacted] che determina di attribuzione di incarico di Comandante in S.V. del Reparto Violenza e Sicurezza del Comando Carabinieri Ministero Affari Esteri al ten. [redacted] in quanto inidoneo dei soggetti convocati a qualsiasi titolo (come titolare [redacted]) tali notificati mediante formale comunicazione da parte [redacted] Arma dei Carabinieri - I Reparto – Ufficio Impiego Appuntati e Carabinieri) nell'ambito della graduatoria stilata e resa nota su portale istituzionale in data 23 08 2023 nell'ambito della interpellanza straordinaria del 09.06.2023 diramata dal Comando Generale prot. N. 013001-1/T767- 1 AC.

7)) In spregio alla due sentenze ed alle legittime richieste del sig. [redacted] il Ministero della Difesa notificava i due odierni provvedimenti impugnati con [redacted] aggiravano le disposizioni dei Giudici Veneziani eludendone il contenuto in quanto apparentemente in esecuzione di esse.

8)) Infine in data 11.06.2024, e rammentando che nei giudizi precedenti dinnanzi a Codesto Tribunale non era mai stata depositata la determina di attribuzione di incarico di Comandante di S.V. del reparto vigilanza e sicurezza del comando carabinieri ministero affari esteri al ten col. [redacted] , giungeva una dilatoria risposta da parte del Comando Generale alla istanza di accesso agli atti senza peraltro far riferimento alla ulteriore richiesta circa la graduatoria ed il relativo scorrimento.

Il sig. [redacted] come supra rappresentato e difeso, è costretto a dover ricorrere dinnanzi: [redacted] Adito al fine di contestare

la mancata ottemperanza dell'amministrazione resistente per le seguenti ragioni

in data 22 febbraio 2024 il sig. _____ notificava la sentenza emessa dal TAR del Veneto sede di Venezia sez. III, n. 292 _____ febbraio 2024, la stessa non era stata appellata dalla resistente, passando così il giudicato.

Nonostante il tenore letterale della suindicata sentenza le resistenti formavano e notificavano in data 13 05 2024 il provvedimento Modello B (art. 698) Ministero della Difesa CC “*n. d’Ordine 30 del documento caratteristico*” documento di nuova formazione determinazione del ministero della difesa D.G.P.M. – V REPARTO – DOCUMENTAZIONE N. M D AB05933 REG 2024 0156419.

La resistente riteneva opportuno redigere e notificare il successivo provvedimento COMANDO GENERALE DELL’ARMA DEI CARABINIERI N. 337327/C5-T-15 di prot. Roma, 30 maggio 2024 notificato in data 06.06.2024 con cui si determinava l’annullamento del provvedimento n. 013001-1/T-772-1AC di prot., 28 settembre 2023, del suindicato Comando Generale escludendo il ricorrente dall’interpellanza straordinaria anno 2023 relativa all’avvicendamento degli Appuntati e Carabinieri degli Uffici degli Addetti per la Difesa (SMD).

In virtù di tale condotta la P.A. riteneva di essersi conformata a quanto enunciato dai Giudici.

Tale condotta da parte della resistente non assolve all’obbligo di ottemperanza ed invero: l’odierna difesa fonda i motivi della introduzione del giudizio di ottemperanza ritenendo che nell’odierno caso debbano trovare applicazione i principi di diritto amministrativo recepiti e stabiliti dal Consiglio di Stato consistenti che nel giudizio di ottemperanza può essere dedotta sia l’inerzia della P.A. (ossia il non fare) sia il comportamento (il non fare) che realizzi una ottemperanza parziale o una vera e propria violazione e/o elusione del giudicato. Difatti anche una attuazione parziale o inesatta o elusiva deve essere annoverata nella nozione di inottemperanza al pari della inerzia. Ciò è recepito anche nel Codice del processo amministrativo.

Inoltre si ritiene che nel caso di specie debba trovarsi applicazione il principio di esaurimento della discrezionalità della P.A.

Orbene il sig. _____ si duole

IN DIRITTO

Che la P.A. non adempiva esattamente all’obbligo di conformarsi al giudicato per far conseguire concretamente all’interessato l’utilità o il bene della vita riconosciutogli in sede di cognizione.

Le resistenti violavano le basilari norme di diritto amministrativo emanando e notificando provvedimenti irrituali ed illegittimi, connotati da gravissime omissioni, contrari alle regole di buon funzionamento della pubblica amministrazione perché

irragionevoli e illogici in considerazione di quanto stabilito dalle sentenze emesse dal Tar del Veneto.

I motivi concreti sono i seguenti:

(A)

VIOLAZIONE DI LEGGE E/O ELUSIONE DELL'ART. 1028 DEL D.LVO 66/2010, SVIAMENTO DI POTERE, VIOLAZIONE DELL'OBBLIGO DI ASTENSIONE, VIOLAZIONE DELL'ART. 97 DELLA COSTITUZIONE E DELLA SENTENZA N. 292 /2024.

a))Ed invero tale norma prevede che le autorità deputate alla compilazione e alla revisione dei documenti caratteristici sono individuate dal regolamento di attuazione (D.P.R. 90/2010). La violazione dell'art. 1028 consiste nella circostanza che sussiste una determina a noi sconosciuta ma certamente esistente che attribuisce la qualifica di Comandante in S.V. del Reparto Sicurezza e Vigilanza del Comando Carabinieri Ministero Affari Esteri al Comandante della Sezione Sicurezza e Vigilanza del medesimo Comando. Tale attribuzione amputa l'applicazione dell'art. 689 DpR 90/2010 poiché elimina una posizione fondamentale prevista nella linea ordinativa dell'odierno ricorrente ossia il 1° revisore. La particolare struttura del Comando Ministero affari Esteri è ordinata al minore livello di Comando Sezione Estero da cui il militare dipendeva (Comandato dal Ten. Col. [redacted]), e il Comando sovra ordinato alla sezione estero, il reparto sicurezza e vigilanza [redacted] anziché retto da soggetto differente (CON GRADO DA COLONNELLO) era invece comandato in sede vacante dal Ten. Col. [redacted]) ossia il medesimo soggetto che [redacted] lava immediatamente il Comando sotto [redacted] o.

Tutto ciò comporta inevitabilmente la privazione di un organo ossia il 1° revisore (soggetto che data la peculiare struttura prima riportata conclude la linea ordinativa come sostanzialmente e non formalisticamente prevista dal comma 1 dell'art. 689 del DPR 90/2010) che è un soggetto necessario e fondamentale nella procedura di valutazione dei militari.

Attraverso questa volontaria scelta da parte della P.A. il militare sig. [redacted] I-
SULTA ESSERE PRIVATO AB ORIGINE DEL PROPRIO DIRITTO AD ESSERE [redacted] O
DA DUE ORGANI DISTINTI.

Pertanto in virtù di tale cosciente circostanza creata dalla P.A. , posto che ab origine è esclusa l'applicabilità del comma 1 del regolamento già richiamato, il militare [redacted] :
privato di un soggetto fondamentale della propria linea ordinativa ossia quello [redacted]
alla prima ed unica revisione possibile in relazione alla struttura cui il militare apparteneva.

Stante la concreta situazione in cui versava il Ten. Col. Costei doveva senza indugio e per non creare nocumento alla P.A. ed incisivamente militare, come previsto dal comma 4 del regolamento 689, compilare di ufficio la dichiarazione di mancata redazione del documento caratteristico senza inserire gli elementi di informazione come previsto dalla normativa redatti in palese violazione della legge dal Comandante di Ambasciata.

Tale primaria e gravissima violazione commessa ab origine da chi ha conferito il doppio incarico al Ten. Col. I rende INFUNGIBILE l'intervento di qualsiasi soggetto estraneo alla già consumata unica ordinativa poiché non soddisferebbe i requisiti sostanziali (e non formali) previsti dall'art. comma 1 dell'art. 689 DPR.

b))Pertanto risulta palese il maldestro tentativo da parte della P.A. di salvare formalmente ed apparentemente l'atto amministrativo annullato da Codesto Tribunale attraverso un mera apparenza di formalità con una motivazione apparente e comunque priva di rilievo giuridico. Difatti il secondo revisore dichiara di NON CONOSCERE IL MILITARE perché assume il Comando r no dell'anno 2022 (pag. 6). In realtà il fatto di indicare di non conoscere il sig. : il vano tentativo di far credere di avere la possibilità di poter esprimere un giudizio ma ciò non è così per 3(tre) ragioni consistenti nella circostanza che: **1)** i periodi di malattia non possono essere minimamente presi in considerazione ai fini del giudizio e peraltro quando il Generale assume il Comando il militare ra in malattia ed in licenza; **2)** il comandante di Corpo è fuori dalla linea or : il Ten. Col. F V. in gravissima violazione dei citati art. 1028 e 689).

Ma ciò che è più aberrante, e che deve far comprendere la condotta maldestra della P.A., è la circostanza che risulta essere **3)** che gli stessi Ufficiali firmatari sono a conoscenza che tali periodi non possono essere computati ai fini della valutazione caratteristica del sig. come lo si evince chiaramente, con firma del Ten. Col. , dallo statino anne ocumento caratteristico n. 30.

c))**Violazione dell'art. 6 della legge 241/1990. VIOLAZIONE DELL'OBBLIGO DI ASTENSIONE.** Si eccepisce il conflitto di interessi del Ten toni poiché, così come dichiarato dal C :
c
c
toria come dimostrato con le sentenze emesse dal Tribunale Brasiliano ed, al contempo, costoro sono coloro i quali stanno creando un " vortice procedimentale e provvedimentale" con riguardo alle note caratteristiche ed alla relativa esclusione del sig dal

bando straordinario eludendo le sentenze. Difatti per costoro risulta evidente il potenziale conflitto di interessi, anche potenziale, in quanto essi perseguono una strada procedurale amministrativa tesa unicamente a non smentire loro stessi in primis nella loro scelta errata di trasferimento del militare provocando una totale carenza di imparzialità nelle scelte delle procedure e nelle loro valutazioni circa le note caratteristiche come evidenziato dalle sentenze di Codesto Tribunale e dalle procedure annullate in autotutela durante i giudizi.

(B)

ELUSIONE e/o INOSSERVANZA e/o VIOLAZIONE DELLE STATUZIONI RESE DALLA SENTENZA N. 292 /2024 CON RIGUARDO AL PROVVEDIMENTO “n. d’Ordine 30 del documento caratteristico” che è un documento di nuova formazione in virtù della determinazione del ministero della difesa del 08.03.2024 e notificato in data 13.05.2024. Ed invero il documento impugnato si fonda sugli analoghi elementi d’informazione emessi dal C. [redacted] latti in data 26.07.2023 ed in particolare [redacted] e note caratteristiche del 18.09.2023 adottate a seguito dell’annullamento in autotutela, che erano state impugnate dal sig. [redacted] con i motivi aggiunti e che a seguito della sentenza del 292 del 2024, [redacted] si impugnata dalle controparti nei termini previsti, venivano anch’essi annullati e resi privi di rilievo giuridico.

Peraltro si deve aggiungere che nel suindicato processo (689/2023) il Ministero degli Affari Esteri non aveva avuto la cura di difendersi contro le puntuali contestazioni sollevate da parte del sig. [redacted] avverso le informazioni poste a fondamento delle nuove note caratteristiche comportando inevitabilmente che nei loro confronti dovesse trovare applicazione anche il principio di non contestazione ritenendole, a seguito anche della sentenza nulle, divenute illegittime ed inutilizzabili e non come contrariamente ed erroneamente sostenuto nel decreto ministeriale del 08.03.2024 “ *per quel che concerne il modello D allegato alla scheda valutativa in esame (cit. alle.1), stante la sua legittimità, dovrà essere annesso al documento caratteristico di nuova formazione*”.

Pertanto il sig. [redacted] it supra rappresentato e difeso

CHIEDE

che Codesto Ecc.mo TAR, valutata ed accertata la sua competenza, *contrariis reiectis* e previa fissazione dell’udienza innanzi a sé, voglia dare pronunciarci in merito all’esecuzione della sentenza, emessa dal TAR del Veneto sede di Venezia sez. III, n. 292 del 19 febbraio 2024, resa nell’ambito del processo 689/2023, sentenza emessa dal TAR del Veneto sede di Venezia sez. III, n. 755 del 2024 del 19 aprile 2024, resa nell’ambito del processo 957 /2023,

-disponendo che si ricompili e si rilasci la scheda n. 30 del militare e relativo al periodo dal 28.06.2021 al 27.06.2022 riportando in essa le valutazioni, qualifica, e giudizi di ECCELLENZA conseguiti dallo stesso Sottoufficiale nelle precedenti valutazioni e nelle successive e per l'effetto

-disponga che il militare venga inserito all'interno della graduatoria al 7° posto con il punteggio 5 con riguardo alla sua partecipazione all'interpellanza straordinaria, pubblicata in data 09/06/2023, emessa dal Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, prot. N. 013001-1/T767- 1 AC, "avvicendamento degli app/car degli dd. per la difesa(SMD) con l'ulteriore effetto

- venga designato per l'eventuale impiego presso l'Ufficio dell' Addetto per la Difesa in sedi situate all'estero.

- In ogni caso si disponga la nullità delle nuove note caratteristiche e della ulteriore esclusione.

Con condanna alle spese processuali da distrarsi a favore dell'odierno avvocato Alessandro Caprioli.

IN RITO

Ad ogni buon conto e nella denegata ipotesi in cui Codesto Tar Adito dovesse ritenere i menzionati provvedimenti emessi dalla P.A. atti non elusivi del giudicato, non sindacabili in sede di ottemperanza, ed in virtù dei Suoi poteri voglia convertire il rito il sig. l t supra rappresentato e difeso, **ricorre** a Codesto Tribunale Regionale Adito avvertendo

= provvedimento Modello B (art. 698) Ministero della Difesa CC "n. d'Ordine 30 del documento caratteristico" documento di nuova formazione determinazione del ministero della difesa D.G.P.M. – V REPARTO – DOCUMENTAZIONE N. M D AB05933 REG 2024 0156419, DATATA 08/03/2024 SENTENZA TAR DEL VENETO N 292 /2024 DATATA 19/02/2024 notificato in data

11

S

C

C

SI

SC

TR

A

C

TI

M

P

LI

MUNIMU' ed al contempo si impugnano a) il documento CC - 1VR57277 - 0006449 -

10.05.2024 ALLEGATO UTENTE 4(A04) M D AB05933 REG 2024 0156419 08.03.2024 MINISTERO DELLA DIFESA DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE a firma della dott.ssa [redacted] il documento B2 allegato a N. d'ordine [redacted] inerente la Parte I qualità fisiche morali e [redacted] e le ulteriori B3, B4, B5, B6, B7 a firma [redacted] relativa relata, c) lo statino annesso al documento 30/A del 26.03.2024 emesso dal Comando [redacted] Ministero Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale Reparto Sicurezza e Vigilanza Sezione Estero, dei periodi non computabili ai fini della valutazione caratteristica relativo a scheda valutativa n. 30 per il periodo 28.06.2021 al 27.06.2022 annesso al documento caratteristico n. 30 a firma [redacted] d) gli elementi di informazione C [redacted] talia in F [redacted] del 26.07.2023 n. [redacted] 30 A, già in precedenza impugnata [redacted] roved [redacted] le, decreto ministeriale, atto a questi presupposto, connesso o consequenziale, ancorchè non conosciuto, in quanto lesivi.

= Inoltre si impugna il provvedimento “ COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI N. 337327/C5-T-15 di prot. Roma, 30 maggio 2024 notificato in data 06.06.2024 con cui si determinava l'annullamento del provvedimento n. 013001-1/T-772-1AC di prot., 28 settembre 2023, del suindicato Comando Generale escludendo il ricorrente dall'interpellanza straordinaria anno 2023 relativa all'avvicendamento degli Appuntati e Carabinieri degli Uffici degli Addetti per la Difesa (SMD), in relazione a quanto previsto al punto 2, lett. a, dell'allegato A alla circolare n. 013001-1/T-767-1AC, in data 09.06.2023, di questo Ufficio in quanto non riunisce il requisito del possesso della qualifica di eccellente del 27.06.2022. Firma [redacted] Al contempo si impugna il documento del 30 maggio 2024 N. 337327/C [redacted] gato ed annesso al suindicato provvedimento a firma del Col. [redacted] e ogni altro provvedimento, verbale, atto a questi presupposto, connesso o consequenziale, ancorchè non conosciuto, in quanto lesivi.

Inoltre si impugna ogni altro provvedimento, verbale, atto a questi presupposto, connesso o consequenziale, ancorchè non conosciuto, in quanto lesivo.

Le ragioni di annullamento proposte dal ricorrente si fondano sulle doglianze esposte ai punti **A)** e **B)** dell'odierno atto difensivo (da pag. 5 a pag. 7) e che devono essere ritenute integralmente riportate ed ulteriormente dalle seguenti ragioni contro cui le resistenti non avevano mai posto in essere alcuna difesa nei giudizi precedenti successivamente annullate e rese prive di rilievo giuridico e che per mero tuziorismo difensivo si riportano

(C)

ed invero: gli elementi informativi redatti dal Console in data 26.07. 2023 non corrispondevano a verità, essendo stati smentiti dalla realtà processuale, ma ancor più essi oggi risultano essere anche generici e vacui ed, ancora una volta, con essi si fa riferimento implicitamente a fatti e circostanze riguardanti le presunte denunce penali. Costui afferma a pag. 12 “

Tuttavia, nel mese di r... il Consolato è venuto a conoscenza di fatti, di rilevante gravità, imputabili all'Appunta... occorsi all'esterno dell'Ufficio e fuori dell'orario di s... attribuibili a una sua c... solitamente inadeguata all'incarico affidatogli. Situa... ha inevitabilmente incrinato il rapporto di fiducia e di leale collaborazione dell'Appunta... con il sottoscritto; tanto ancor più stante l'omessa spontanea segnalazione dell'accaduto e c... neppure successiva, spiegazione sui fatti.

La valutazione è pertanto INSUFFICIENTE.

La odierna difesa è nuovamente costretta a rammentare che il C... è “ *venuto a conoscenza di fatti, di (presunta) rilevante gravità..*” in modo... timo/arbitrario/abusivo poiché Costui acquisiva le “ *presunte denunce*” poste nei confronti del sig. l... a un cittadino brasiliano dinnanzi alla Secretaria Estadual della P... ivil di l... meiro(la Polizia F... a) poiché non sussiste alcuna norma che concede il potere di attivazione, di... , di informazione e di acquisizione, nei confronti dei cittadini italiani e nei confronti dei soggetti che lavorano per il Consolato Italiano. Difatti l'acquisizione da parte del C... delle presunte denunce e dei relativi contenuti, peraltro una di queste giammai r... l'ossia mai uscita dal Campo di Polizia ricevente, risulta essere contraria e/o vietata dalle Leggi Italiane e B... ed in particolare la convenzione di cooperazione in materia Penale vigente tra Italia e B... quale all' art. 4 e 9 del Trattato bilaterale Italia Brasile per l'Assistenza giud... in materia penale ratificato con L. nr. 41 del 7 gennaio 1992 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale nr. 25 del 31 gennaio 1992 – Suppl. Ord.) dispone che la trasmissione degli atti può essere effettuata avvalendosi delle sedi diplomatiche, ove il presupposto di legittimità è l'esistenza di una richiesta in tal senso da parte dell'Autorità Giudiziaria Italiana. Come noto, il C... può esercitare talune funzioni inerenti la giurisdizione in :... pressamente dalla legge, ma non di natura penale considerata la totale assenza di giurisdizione in tal senso. La materia penale difatti non può essere sottratta dalla disponibilità delle Autorità Giudiziarie Patrie, che ne regolano il corretto e competente esercizio. Da ciò ne discende l'illegittima utilizzazione ed ancor più l'illegittima divulgazione...

Si rammenta che il sig. ... è un pacifico cittadino italiano innocente il quale non ha commesso alcun reato o fatti e circostanze che ledono l'immagine dello Stato Italiano, dell'Arma e della Sua Divisa in Brasile dove le di lui presunte vicende processuali penali poste a fondamento del decreto di trasferimento di urgenza dal Brasile in Italia, delle note caratteristiche e di tutti i successivi provvedimenti dei resistenti, si sono conclusi con “*una sentenza di estinzione della punibilità in una fase pre – processuale in poche parole si è avuta una sanzione processuale nei confronti dei presunti querelanti, con una sentenza di estinzione della punibilità e con “fato atipico” ossia un contestazione*”

dinnanzi alla Polizia mai ratificata, priva di prova e mai presa in considerazione dalla Polizia .

Premesso quanto sopra, si contesta che il C. con le nuove note caratteristiche, imputa circostanze non specifiche, generiche e non corrispondenti alla realtà ed alla verità affermando che “ *di rilevante gravità...occorsi all'esterno dell'ufficio, e fuori dall'orario di servizio e attribuibili alla sua condotta assolutamente inadeguata all'incarico affidatogli*”.

Infatti si deve puntualizzare che i fatti imputati al sig. riguardano episodi ESTRANEI AL SERVIZIO, MATURATI IN UN CONTESTO C. MINIALE, CON UN SOGGETTO DENUNCIANTE CHE SI E' SCOPERTO ESSERE UN QUERELANTE SERIALE (ben 36 procedimenti giudiziari, la maggior parte di questi instaurati dallo straniero con richieste risarcitorie) dei quali il militare NON POTEVA E NON NE ERA A CONOSCENZA come accertato dal Tribunale Penale Brasiliano il quale ha ritenuto non attivare alcuna azione penale. Ed invero, il militare apprende dell'esistenza di tre presunte denunce, e non quattro poiché l'ultima sarebbe il “ *fato atipico*” ossia IL NULLA NEI CONFRONTI DI UN CITTADINO, solo con l'instaurazione del giudizio finalizzato all'impugnazione del provvedimento di trasferimento innanzi al TAR del Lazio avente n. 4 /22, puntualizzando che le seguenti presunte denunce venivano illegittimamente acquisite e, peraltro, ancor peggio, prive della necessaria ratifica (anche in considerazione di assenza della prescritta apostille ai sensi della Convenzione di Ginevra, operante bilateralmente in Brasile ed in Italia).

Inoltre in questa vicenda abbiamo un soggetto ossia il C. che muta versioni, anche attraverso omissioni, nella redazione di un atto pubblico affermazioni non corrispondenti alla realtà:

nelle dichiarazioni rese nella seconda versione dell'atto pubblico “ *denominato Elementi d'Informazione nr. d'ordine 30/A prodotta a seguito dell'annullamento del primo documento caratteristico*”, senza modificare la prima parte, costui ne modifica la seconda. E' fatto oramai consolidato che il C. era il solo soggetto che conosceva dell'esistenza di “ *presunte denunce*” nei confronti del sig. C. na, tuttavia, nelle odierne note caratteristiche, il C. si guarda bene dal dichiarare aver avvertito delle denunce il Comando Carabinieri 1 MAECI e, la ragione di tale odierna omissione consiste nella fatto che 1) costui prende consapevolezza in virtù degli sviluppi processuali di aver acquisito illegittimamente le presunte denunce; 2) vuole nascondere la propria responsabilità circa la arbitraria acquisizione; 3) intende salvaguardare anche chi, irregolarmente, ha trattato dati che in nessun modo (trattandosi di querele che, al tempo delle trattazione ai fini del trasferimento d'Autorità, neanche risultavano ratificate) potevano e dovevano essere valutati in alcun contesto e che , a contrario, sin da subito

dovevano far sorgere forti e seri dubbi in ordine alla genuinità e correttezza dell'operato del C. 4) al fine di eliminare le discrasie esistenti tra le informazioni riportate e quelle contenute nel provvedimento di trasferimento e che denotano un vizio insanabile di istruttoria, uno sviamento di potere per mancanza di causa tipica ed un insanabile difetto di motivazione (motivazione apparente). Invero non risulta alcuna verifica in tal senso e non risulta che vi sia mai stata attivazione alcuna, anche a tutela del militare stesso, con la trasmissione del fascicolo contenente l'illecita acquisizione alla Competente Autorità Giudiziaria ossia la Procura della Repubblica di Roma a protezione delle gravissime violazioni dei diritti costituzionalmente garantiti e delle norme che regolano i (presunti) procedimenti penali a carico dei cittadini che si trovano all'estero dinnanzi, azzerando di fatto ogni diritto di difesa del militare.

Infine vi è da aggiungere una ulteriore gravissima responsabilità posta in essere dal Console consistente nella seguente non veritiera affermazione: costui sostiene che il militare non ha mai dato le SUCCESSIVE comunicazioni, ma non si comprende a quali circostanze e/o fatti successivi partendo da una data il C. si riferisce e, perciò, a quali episodi il ricorrente deve riferirsi. Tale tesi del C. è contraddetta dalle successive comunicazioni. Difatti tale tesi del C. è contraddetta dalla sua stessa dichiarazione in quanto in data 16 marzo 2022 vengono acquisite illegittimamente le presunte denunce da parte del Console, successivamente costui completa il documento "Elementi d'Informazione" in data 28 marzo 2022, determinando il trasferimento di urgenza del 30 marzo 2022 senza alcun contraddittorio con il militare il quale viene rimandato all'oscuro di tutto in Italia il 31 marzo e da quel momento non ha alcun rapporto con il C. o e con i suoi precedenti Superiori e che solo con la costituzione in giudizio dir. 1 Tar delle resistenze il militare veniva a conoscenza della sussistenza a suo carico delle sole " presunte denunce". Tutto ciò depone a favore di una ulteriore farraginosa e strumentale manipolazione della realtà nel redigere le odierne note caratteristiche.

Orbene i termini utilizzati dal C. contro il sig. [redacted] quali " condotta assolutamente inadeguata...incrinato il rapporto di fiducia e collaborazione" sono inconsistenti e svuotate del loro vero significato alla luce della illegittima condotta posta in essere dal [redacted] la quale viene recepita e fatta propria dal [redacted].

Con riguardo alla parte 1 delle nuove note caratteristiche " QUALITA' FISICHE MORALI E DI CARATTERE" si contesta quanto segue:

ASPETTO ESTERIORE: Distinto nel portamento e nel tratto (aspetto esteriore): il giudizio sul portamento e sul tratto non è giustificato da nessun elemento che possa far desumere

tale flessione nel giudizio essendo il militare sempre stato impeccabile (invero, dai due giudizi espressi dalle Autorità compilatrici non si evincono elementi che possano giustificare tale flessione in ambito del servizio avendo sempre il militare avuto la massima cura del suo aspetto esteriore e nel portamento). Giudizio arbitrario che non trova riscontro nel giudizio complessivo.

VIGORE FISICO: Di soddisfacente forma fisica in situazioni normali: il militare non si è mai assentato per malattia o per altri motivi durante due anni e tre mesi di servizio presso il Consolato Generale di Roma (in piena pandemia da Covid 19), pertanto non derivi tale flessione. Peraltro il sig. Musto svolgeva quotidianamente la media di 9/10 ore di lavoro, essendo l'unico militare in servizio di vigilanza presso la sede consolare, dovendo necessariamente aprire e chiudere la struttura ed attendere l'uscita dei dipendenti ministeriali. Invero costui non si è mai congedato dal servizio di vigilanza presso la sede consolare (orari assicurarsi la chiusura di tutte le aree e la sicurezza della struttura). Al Consolato erano spesso organizzati eventi serali ai quali il militare partecipava in qualità di addetto alla sicurezza, che solitamente si protraevano oltre la mezzanotte, garantendo sempre la sua presenza in struttura (come indicato anche dal Consolato nelle precedenti valutazioni, in cui viene espressamente scritto che il militare è alla continuità delle attività consolari). Giudizio contraddittorio e manifestamente illogico non trovando riscontro nel giudizio complessivo.

VIGORE MENTALE E CAPACITA' DI CONCENTRAZIONE: Soddisfacente in condizioni normali: non si comprende su quali basi oggettive sia formato tale giudizio. Invero il militare Musto ha lavorato presso il Consolato Generale di Roma su tutti i nove piani sui quali è dislocata la struttura consolare. Il ricorrente supervisionava e garantiva la sicurezza degli accessi, otteneva la installazione di uno scanner bagagli fisso all'ingresso della struttura non presente sino ad allora. Il ricorrente si impegna ad avere l'approvazione di un progetto di barriere anti-intrusione esterne all'edificio, il ripristino dell'accesso a doppio accesso. Invero il ricorrente ha partecipato allo stesso (per asserita incompatibilità ambientale, contrariamente a quanto affermato nel documento caratteristico ove il trasferimento risulta disposto per motivi para-disciplinari), ha costantemente operato al fine implementare e di garantire un elevatissimo standard di sicurezza della struttura consolare. Infine si menziona che sussiste un progetto trasmesso a firma congiunta sua e del funzionario Fla...

il cui elaborato è frutto del lavoro congiunto del militare e del citato funzionario, risalente al febbraio del 2022. Invero gli elementi oggettivi portano a giungere a considerazioni diametralmente opposte rispetto al giudizio espresso dall'Autorità compilatrice. Tale giudizio non trova inoltre alcun riscontro Giudizio Complessivo Finale e pertanto è da ritenersi manifestamente illogico e contraddittorio.

ESEMPLARITA': Non sempre esemplare: Non si comprende su quali basi oggettive si fondi la flessione del giudizio del compilatore, considerato che il militare, durante la sua permanenza presso il C [redacted] lia, non è mai stato destinatario di la-
mentela alcuna da part [redacted] nte lo svolgimento del servizio. Non si
comprende pertanto la f [redacted] ve tale flessione fosse giustificata da fatti
estranei al servizio, com [redacted] ente nel giudizio complessivo finale fir-
mato dall'Autorità compilatrice, questo è da ritenersi illegittimo in quanto fondato su
fatti estranei al servizio, che in nessun caso hanno inciso sulle funzioni esercitate dal
militare e che in ogni caso, come dimostrato dallo stesso militare, non trovano fonda-
mento alcuno.

FORZA DI CARATTERE E DETERMINAZIONE: Sufficientemente determinato: Tale giu-
dizio è assolutamente infondato posto che non si comprende in base a quale dato ogget-
tivo venga ricavato il giudizio. Invero risulta contrastante con lo stesso Giudizio Com-
plessivo Finale ove si scrive che il militare è "in possesso di valide caratteristiche com-
plessive". Non è motivata, da alcun dato oggettivo, la flessione verso il basso del giudizio.

CORAGGIO: Sufficiente fermo: Tale giudizio è assolutamente infondato posto che non
si comprende in base a quale dato oggettivo venga ricavato il giudizio. Invero risulta
contrastante con lo stesso Giudizio Complessivo Finale ove si scrive che il militare è "in
possesso di valide caratteristiche complessive". Non è motivata la flessione del giudizio.

LEALTA': Talvolta agisce in modo non pienamente trasparente: tale giudizio fa eviden-
temente riferimento a fatti di natura estranea al servizio. Fatti di cui il militare non
poteva essere a conoscenza e che si sono risolti in un insieme di mere illazioni, non
valutate come tali dall'autorità civile che redige rapporto informativo, nè dall'Autorità
Militare che redige il documento caratteristico. Invero, in violazione delle norme costi-
tuzionali e dell'art. 6 CEDU, viene formulato un giudizio di responsabilità per fatti
estranei al servizio asseritamente compiuti dal militare, che in realtà non hanno trovato
nessun riscontro fattuale. Invero le Autorità giudicanti hanno manifestato grave negli-
genza sia nella valutazione dei fatti posti a fondamento di tale giudizio, sia nelle moda-
lità in cui tali presunti fatti imputabili del militare erano stati messi a disposizione del
patrimonio conoscitivo del militare, eliminando ogni sorta di difesa o contraddittorio
sul punto. Si tratta di questioni condominiali sorte a seguito della richiesta del militare
di mutare la propria situazione alloggiativa dopo aver appurato che il suo appartamento

(a lui dato in locazione dall'A _____, non era più confacente alle esigenze del militare posto che, dopo l' _____ libera circolazione post – Covid 19, il militare rilevava fatti e circostanze condominiali che gli suggerivano un cambio di sistemazione alloggiativa e che durante la chiusura pandemica non si erano sufficientemente manifestate ai fini di una approfondita e precedente sua valutazione in poche parole prima del suo dimorare in quello stabile o alloggio aveva vissuto e vivevano soggetto e/o soggetti poco raccomandabili e loschi.

CAPACITA' DI LAVORARE IN GRUPPO: Collabora generalmente con atteggiamento costruttivo: Il militare, dall'inizio del suo mandato e fino alla cessazione anticipata dello stesso, ha costantemente operato al fine implementare e di garantire un elevatissimo standard di sicurezza della struttura consolare. Invero l'ultimo progetto trasmesso a firma congiunta sua e del funzionario Fla _____ il cui elaborato è frutto del lavoro congiunto del militare e del citato f _____ nte ai diversi responsabili di settore, risale proprio al febbraio del 2022, segnalando pertanto un incessante lavoro a cura del militare durante l'arco dei due anni e tre mesi di permanenza presso la sede consolare. Tale flessione del giudizio risulta pertanto arbitraria e non supportata da alcun elemento oggettivo. Invero gli elementi oggettivi portano a giungere a considerazioni diametralmente opposte rispetto al giudizio espresso dall'Autorità compilatrice. Tale giudizio non trova inoltre alcun riscontro Giudizio Complessivo Finale e pertanto è da ritenersi manifestamente illogico e contraddittorio. E' evidente che tali obiettivi non potevano essere raggiunti senza un lavoro di gruppo, responsabile ed efficace come dimostrato dai risultati, considerato che il loro raggiungimento prevede necessariamente una costante collaborazione con tutti gli organi consolari.

MOTIVAZIONE AL LAVORO E DEDIZIONE: Sufficientemente motivato/fa quanto deve: Tale giudizio è manifestamente illogico e contraddittorio rispetto alla oggettività dei fatti. Come già ribadito, il militare, dall'inizio del suo mandato e fino alla cessazione anticipata dello stesso, ha costantemente operato al fine implementare e di garantire un elevatissimo standard di sicurezza della struttura consolare. Invero l'ultimo progetto trasmesso a firma congiunta sua e del f _____ cui elaborato è frutto del lavoro congiunto del militar _____ proprio al febbraio del 2022, segnalando pertanto un _____ itare durante l'arco dei due anni e tre mesi di permanenza presso la sede consolare. Tale flessione del giudizio risulta pertanto arbitraria e non supportata da alcun elemento oggettivo. Invero gli elementi oggettivi portano a giungere a considerazioni diametralmente opposte rispetto al giudizio espresso dall'Autorità compilatrice. Tale giudizio non trova inoltre alcun riscontro Giudizio Complessivo Finale e pertanto è da ritenersi manifestamente illogico e contraddittorio. Invero a tal specifico proposito il militare ha introdotto le

suddette miglorie dopo decenni di trascuratezza sotto il profilo della sicurezza consolare e soprattutto senza ricevere stimoli esterni da alcuno e solo ed unicamente per spirito di servizio nella più ampia ottica istituzionale e dei compiti che gli sono propri . Giudizio manifestamente illogico e privo di riscontro oggettivo, ove l'oggettività dei fatti porta a conclusioni avverse.

AFFIDABILITA': Talvolta necessita di stimoli e sollecitazioni: Non risulta che il militare abbia necessitato di stimoli o sollecitazione nel fornire il suo apporto fattivo rispetto alle mansioni affidate al militare comandato di servizio e vigilanza presso le sedi estere. Invero il militare non ha mai ricevuto lettere di stimolo o sollecitazioni con riferimento al lavoro svolto, essendo questo incontestabilmente ed oggettivamente ampiamente dimostrato dai fatti e dai risultati conseguiti in relazione ai progetti di sicurezza iniziati e, seppur con tutte le difficoltà connesse, portati a termine. Se il giudizio è da ritenersi riferito a fatti avvenuti fuori dal servizio, in asserita violazione di regole di condotta disciplinari, è ampiamente dimostrato che il militare non se ne è reso responsabile. Anzi, al contrario, il giudizio è da ritenersi riferito a fatti avvenuti durante il servizio, in quanto il militare ha prestato il servizio in modo esemplare e con il massimo impegno. Invece il Comandante della Sezione ESIC, nessun giudizio di affidabilità può esprimere per il semplice fatto di NON conoscere il Militare, neanche indirettamente, considerata la costante mutazione di versioni fornite dal Comandante nei suoi Elementi d'Informazione.

INIZIATIVA: Normalmente intraprendete: Tale giudizio è assolutamente contrastante con l'attività svolta dal militare. Si rappresenta che i risultati ottenuti in termini di sicurezza della sede consolare sono il frutto di una particolare sensibilità sul punto, manifestata dal militare a tutti i livelli. Tale giudizio è pertanto arbitrario e manifestamente illogico, privo di riscontro oggettivo e fattuale.

RISERVATEZZA: Riservato nell'essenziale: Tale giudizio non trova alcuna base logico/fattuale. Il militare ha sempre adempiuto rigorosamente ai doveri derivanti dalla sua condizione militare e in particolare dai vincoli di segretezza e riservatezza che attendono alle funzioni dallo stesso svolto. Invero non risulta nessun dato oggettivo che possa mettere in dubbio la riservatezza del militare. Ove tale dato fosse desunto da vicende estranee al servizio, è ampiamente dimostrato che si tratta di illazioni alimentate da soggetti dalla dubbia credibilità (VDS vicende processuali dei calunniatori in danno del militare).

SENSO DELLA DISCIPLINA: Esclusivamente formale: Tale giudizio è illogico e manifestamente contraddittorio ove nel giudizio complessivo finale vengono riconosciute al militare valide caratteristiche complessive. Il giudizio è ispirato a presunti fatti imputati

al militare, per ragioni puramente economiche da parte di professionisti del processo finalizzato al risarcimento, senza alcuna doverosa valutazione da parte delle autorità giudicanti che non hanno esitato a mettere in dubbio la condotta del militare avallando le tesi di soggetti che quale prima fonte di reddito usano evidentemente il processo a scopo risarcitorio. Il militare non ha mai dato adito a rimarchi di sorta neanche nella vita privata. Tale dato è facilmente desumibile dal fatto che in due anni di permanenza presso la medesima struttura alloggiativa (in piena pandemia) mai nessun appunto era stato rivolto al militare da parte di nessuno. Si ribadisce che si tratta di dispute condominiali e bagatellarie sorte in un arco di tempo estremamente determinato (nel giro di tre mesi) ossia da quando il militare ha manifestato la volontà di lasciare l'appartamento preso in affitto dal medesimo. Il fatto che il militare non ha mai dato adito a rimarchi di sorta neanche nella vita privata, e che in due anni di permanenza presso la medesima struttura alloggiativa (in piena pandemia) mai nessun appunto era stato rivolto al militare da parte di nessuno, dimostra che si tratta di dispute condominiali e bagatellarie sorte in un arco di tempo estremamente determinato (nel giro di tre mesi) ossia da quando il militare ha manifestato la volontà di lasciare l'appartamento preso in affitto dal medesimo.

RENDIMENTO GENERALE. SODDISFACENTE. E' EVIDENTE CHE LA SERIE VALUTATIVA PRESENTA forti vizi di manifesta illogicità e contraddittorietà. Questa invero basa una forte flessione del giudizio su fatti PRESUMIBILMENTE AVVENUTI FUORI DAL CONTESTO LAVORATIVO. Invero tali fatti non sono stati mai dimostrati in nessuna sede ed illegittimamente hanno formato oggetto di giudizio PREVENTIVO, in totale assenza di contraddittorio con il militare e senza alcun riscontro fattuale sulle responsabilità del militare.

E' evidente, giunti a questo punto, l'assoluta impossibilità per gli odierni compilatori, ossia il C, di poter esprimere un giudizio avulso da pretesti personali. Il giudizio preventivo è usato non per valutare il militare in maniera OBIETTIVA ED IMPARZIALE, ma al solo fine di fornire a posteriori un supporto motivazionale e giustificativo di una serie atti illegittimi che ne generano altri, sempre illegittimi la cui illegittimità in certi casi è confessata dagli stessi resistenti, al solo fine di giustificare quelli inizialmente assunti nei confronti del militare.

Si ritiene inoltre violato il principio di gradualità nella valutazione del militare che, da una qualifica ECCELLENTE, viene repentinamente ed illegittimamente portato ad una qualifica di NELLA MEDIA, senza che tale modifica sia supportata da fatti o atti (provati) che la giustifichino.

Appare infine inverosimile che due soggetti che, ripetutamente e consapevolmente violano leggi e disposizioni regolamentari, si trovino obiettivamente nelle condizioni di fornire qualsiasi tipo di giudizio a carico del militare, a maggior ragione quando questo debba essere un giudizio imparziale, obiettivo e veritiero sul rendimento e sulle qualità del giudicando.

Tanto esposto in fatto e considerato in diritto il s, il fatto che il militare non ha mai dato adito a rimarchi di sorta neanche nella vita privata, e che in due anni di permanenza presso la medesima struttura alloggiativa (in piena pandemia) mai nessun appunto era stato rivolto al militare da parte di nessuno, dimostra che si tratta di dispute condominiali e bagatellarie sorte in un arco di tempo estremamente determinato (nel giro di tre mesi) ossia da quando il militare ha manifestato la volontà di lasciare l'appartamento preso in affitto dal medesimo. Il fatto che il militare non ha mai dato adito a rimarchi di sorta neanche nella vita privata, e che in due anni di permanenza presso la medesima struttura alloggiativa (in piena pandemia) mai nessun appunto era stato rivolto al militare da parte di nessuno, dimostra che si tratta di dispute condominiali e bagatellarie sorte in un arco di tempo estremamente determinato (nel giro di tre mesi) ossia da quando il militare ha manifestato la volontà di lasciare l'appartamento preso in affitto dal medesimo.

P.Q.M.

voglia Codesto Ecc.mo T.A.R. del Veneto,
preliminarmente nel caso in cui la istanza di accesso agli atti avanzata dal sig. P
N inviata a mezzo pec in data 22.05.2024 (al punto n. 6 ed 8 dell'odiern
d) non avesse concreto riscontro da parte della P.A. si chiede che Codesto Tribu-
nale Adito ordini la esibizione dei docu ichiesti (art. 25 comma 6) essendo fon-
damentali, rilevanti e necessari all'odier lizio ma anche in sede penale e civile.
Inoltre il sig. e ut sopra rappresentato, difeso e domiciliato, chiede che

P.Q.M.

voglia Codesto Ecc.mo T.A.R. del Veneto,
nel merito: accogliere il presente ricorso e, per l'effetto, annullare i provvedimenti im-
pugnati dalla odierno ricorrente, e per l'effetto
in subordine di disporre, ex art. 2043 c.c. il risarcimento del danno a favore della ri-
corrente con espressa riserva di quantificarlo nel corso del giudizio.
Con vittoria di spese ed onorari di giudizio da distrarsi all'odierno procuratore.
Ai sensi dell'art. 13, comma 6-*bis*, D.P.R n. 115/2002, la presente controversia è sog-
getta al versamento del contributo unificato di € 325,00, trattandosi di pubblico im-
piego.

Lecce, 11.06.2024

Avv. Alessandro Caprioli



**NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI
IN OTTEMPERANZA AL DECRETO PRESIDENZIALE N. 270
DEL 20.06.2024
EMESSO DAL TAR VENETO – SEZIONE III
NEL GIUDIZIO R.G. N. 768/2024**

- 1. Autorità procedente:** TAR Veneto, Sez. III (R.g. n. 768/2024).
- 2. Parti del giudizio:** Musto Michele (ricorrente) contro il Ministero della Difesa e Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (resistente).
- 3. Estremi e oggetto delle sentenze TAR Veneto, Sez. III:**
 - **Sentenza n. 292 del 19 febbraio 2024 del TAR Veneto, Sez. III**, resa nel processo R.G. n. 689 del 2023 integrato con motivi aggiunti per l'annullamento del provvedimento Modello B Ministero della Difesa CC "n. d'Ordine 30 del documento caratteristico" notificato in data 20 febbraio 2023; e di ogni atto antecedente, preparatorio, preordinato, presupposto o conseguente e per quanto al ricorso per motivi aggiunti presentati da – *Omissis* - il 4/10/2023, per l'annullamento del provvedimento "47681381 – *Omissis* - Utente 2" M_D AB05933 REG2023 0402677 11-07-2023 Ministero della Difesa; del provvedimento Modello B "n. d'Ordine 30 del documento caratteristico" notificato in data 18.09.2023; dello statino annesso al documento caratteristico n. 30; degli elementi di informazione Consolato Generale d'Italia in Rio De Janeiro; di ogni altro provvedimento, verbale, atto a questi presupposto, connesso o consequenziale.
 - **Sentenza n. 755 del 19 aprile 2024 del TAR Veneto, Sez. III**, resa nel processo R.g. n. 957 del 2023 integrato con motivi aggiunti per

l'annullamento del provvedimento, notificato in data 03.08.2023 PROT.N. 013001-1/T-769-2AC; - della scheda valutativa pubblicata sull'applicativo My PERSEeo "COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI I REPARTO – SM- UFFICIO IMPIEGO PERSONALE MARESCIALLI, BRIGADIERI, APPUNTATI E CARABINIERI SCHEDA PERSONALE RIFERITA AL APP.SC. COGNOME – *Omissis* -; della graduatoria pubblicata in data 23 agosto 2023 sul sito istituzionale dell'Arma dei Carabinieri consistente nel Portale Leonardo; di ogni altro provvedimento, verbale, atto a questi presupposto, connesso o consequenziale, ancorché non conosciuto, in quanto lesivi. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da – *Omissis* - il 15/12/2023, per l'annullamento del provvedimento di esclusione del sig. – *Omissis* -; per l'accertamento: del diritto a partecipare e/o a non essere escluso dal bando del 09.06.2023 ed in particolare dall'interpellanza straordinaria anno 2023 relativa all'avvicendamento degli Appuntati e Carabinieri degli Uffici degli Addetti per la Difesa (SMD).

4. Autorizzazione alla notifica per pubblici proclami: In virtù del Decreto Presidenziale del 20.06.2024 n. 270/2024 REG. PROV. PRES. emesso dal TAR del Veneto, Sez. Terza, nel procedimento recante R.G. n. 768/2024 proposto dal Sig. – *Omissis* - contro il Ministero della Difesa e contro il MAECI, è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami con l'inserimento, nell'area tematica dei siti istituzionali del Ministero della Difesa e MAECI, del ricorso, delle sentenze n. 292 del 19 febbraio 2024 e n. 755 del 19 aprile 2024, nonché dell'odierno avviso.

5. Modalità per seguire lo svolgimento del processo: È prevista la possibilità di seguire lo sviluppo del contenzioso consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it, attraverso l'inserimento dell'anno e del numero di registro generale del ricorso.

6. Allegati al presente avviso: Il testo integrale del ricorso per ottemperanza TAR Veneto R.G. n. 768/2024 è reso accessibile unitamente al presente avviso, al Decreto Pres. 270/2024 del TAR del Veneto, Sez. III e sentenze n. 292 del 19 febbraio 2024 e n. 755 del 19 aprile 2024.